

Consiglio di Stato , 5/09/2005, n. 4525. In materia di rimborso delle spese di bonifica sostenute dal proprietario incolpevole

Vedere anche : [Bonifica di siti contaminati: gli obblighi del proprietario incolpevole nel T.U.A. di Franco Giampietro](#)

- Le spese sostenute dal proprietario incolpevole per la bonifica del sito, illegittimamente ordinata dal Sindaco, sono escluse dal risarcimento del danno nei confronti del Comune
- *E' legittima l'ordinanza sindacale che, ai sensi dell'art. 54 T.U. n. 267/2000, intima al proprietario incolpevole dell'inquinamento, l'esecuzione di misure di messa in sicurezza, prescindendo dall'accertamento della responsabilità, i cui tempi sarebbero, in molti casi, incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito.*

(Nella specie, le ordinanze sono state ritenute legittime nella parte in cui il Sindaco ha ordinato alla società proprietaria del sito, di cui non era stata accertata la responsabilità ex art. 17 Decreto Ronchi, l'esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza, intese come misure urgenti).

- *Il proprietario incolpevole dell'inquinamento che esegua attività di bonifica del sito in ottemperanza ad ordinanze sindacali, ritenute illegittime, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Ronchi, non può richiedere al Comune il risarcimento del danno per le spese relative alla bonifica in forza del meccanismo degli oneri reali e del privilegio speciale immobiliare, che consentono all'amministrazione di eseguire le opere con recupero dei costi a carico del proprietario medesimo.*

(Nella specie, le ordinanze sindacali sono state considerate illegittime nella parte in cui ordinavano la bonifica al proprietario del sito, perché non recavano elementi di

prova, ma solo presunzioni, in ordine alla responsabilità del medesimo, tuttavia il Collegio ha rigettato la domanda risarcitoria del proprietario nei confronti del Comune sia perché le spese di bonifica sarebbero comunque ricadute sul medesimo in forza del meccanismo degli oneri reali e del privilegio immobiliare, ex art. 17 Decreto Ronchi, sia perché non poteva essere posta a carico dell'amministrazione comunale l'individuazione del soggetto responsabile in una situazione "complessa", quale quella in esame, sia perché il proprietario non aveva neppure dedotto il danno per aver sostenuto "immediatamente" i costi della bonifica).